

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

CONCORDATO MINORE

- PROCEDURA FAMILIARE -

ARTT. 74 E SS D.LGS.14/2019 (CCII)

O.C.C.: Ordine degli Avvocati di Ancona

GESTORE DELLA CRISI: AVV. FEDERICA NEGRETTI

I Signori coniugi:

PAOLO PERULLI (PRLPLA46H29E506A), nato a Lecce il 29.06.1946 e **MARIA PELLACCHIA** (PLLMRA48S45D451X) nata a Fabriano (AN) il 05.11.1948, entrambi residenti a [REDACTED] [REDACTED] (di seguito "Ricorrenti") rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I, pec: avvemanuelascaleggi@puntopec.it) e Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J, pec: avvombolini@siriopec.it), con domicilio eletto presso il loro studio sito in Ancona (AN) Via Sandro Totti 7, giusta allegata procura

espongono:

ai creditori una domanda di concordato minore, redatta con l'assistenza delle suddette professioniste e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Avv. Federica Negretti

PREMESSA	2
1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....	3
2. IL PASSIVO	8
3. L'ATTIVO.....	10
3.1 ATTIVO DEL SIG. PAOLO PERULLI	10
3.1.1. Immobili (doc.19)	10
3.1.2. Beni mobili:	11
3.1.3. Liquidità.....	11
3.1.4. Crediti futuri.....	11
3.2 ATTIVO DELLA SIG.RA MARIA PELLACCHIA	12
3.2.1 Immobili	12
3.2.2. Liquidità.....	12
3.2.3. Crediti futuri.....	12
4. INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI E DI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.....	12
5. LA SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO.....	13
6. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA.....	14

7.A - PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI DA PARTE DI PERULLI PAOLO E PELLACCHIA MARIA	15
QUANTO A PELLACCHIA MARIA.....	17
8. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA EX ART. 74 E SS.....	18
9. SULL'INCAPIENZA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	20
10. CONCLUSIONI	22

PREMESSA

I Ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2 c.1 lett. c) del D. Lgs.14/2019 (*"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, CCII), trovandosi in stato di *insolvenza*, ex art. 2 c.1 lett. b) CCII, per non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per trovare una soluzione negoziata e porre rimedio a tale situazione, e per farsi assistere nel valutare l'opportunità di attivare una delle procedure di legge, il Sig. Perulli prima, e la coniuge poi, hanno presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che ha nominato Gestore della crisi l'Avv. Federica Negretti, professionista esperta e dotata delle competenze previste per l'incarico (**doc. 1**).

Essendo coniugi, si è optato per l'attivazione di una procedura familiare, tipizzata dall'art. 66 CCII, per cui *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"* e *"che le masse attive e passive rimangono distinte"*.

All'esito delle verifiche svolte e delle condivise ragioni di convenienza nell'avviare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per i coniugi Perulli-Pellacchia, gli stessi si sono determinati a formulare una proposta di concordato minore familiare nei termini di seguito descritti, ai sensi degli artt. 74 e ss CCII.

In merito alla composizione del debito, si registra in realtà per la Signora Pellacchia una esposizione di tipo consumeristico, per debito personale comune con il marito (il mutuo sulla casa), mentre il coniuge sconta alcune posizioni, seppure residuali, riferibili a precedente attività commerciale. Pertanto, pur evidenziata la prevalente componente consumeristica, a fronte della cd. debitoria mista, si è optato per la procedura di concordato minore, richiesta dalla giurisprudenza anche di legittimità maggioritaria per tali ipotesi, riconoscendo una natura in qualche modo recessiva alla componente consumeristica, seppure prevalente.

La presente proposta appare inoltre l'unica alternativa che consenta ai Ricorrenti una ristrutturazione del debito, con la prospettiva di un futuro più sereno e il contemporaneo pagamento, seppure stralciato, dei debiti. Si tratta peraltro di posizioni che trovano la loro

origine a ormai oltre un lustro fa, e che da tempo affliggono i ricorrenti, impossibilitati di fatto a porvi rimedio altrimenti, proprio per l'entità dell'esposizione personale in relazione alle entrate reddituali prospettabili.

Il piano mira a comporre gli interessi dei soggetti ricorrenti e dei loro creditori, come delineato dalla norma, consentendo ai coniugi nel contempo di mantenere la disponibilità dell'abitazione familiare, con riconoscimento comunque al creditore ipotecario [REDACTED] di una somma corrispondente a quanto percepirebbe in caso di liquidazione del bene, e di garantire una soddisfazione anche agli altri creditori, diversamente incapienti, seppure stralciata. Il tutto in ottica di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, e quindi di vantaggio per i creditori.

Tutto ciò premesso, i sig.ri Paolo Perulli e Maria Pellacchia, come sopra rappresentati e difesi

DEPOSITANO:

la presente **proposta di concordato minore**, corredata dalla relazione particolareggiata a firma dell'Avv. Federica Negretti (**doc. 2**) e dagli ulteriori documenti e dichiarazioni richiesti:

- elenco dei creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con masse passive distinte (**doc.3**);
- consistenza e composizione del patrimonio, con masse attive distinte;
- atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (**doc.4**);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni per entrambi (**doc.5**);
- stipendi, pensione, salari e altre entrate, con indicazione di quanto occorra al mantenimento della famiglia (**doc.6 e 7**);

Viene quindi rappresentata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del nucleo familiare, tenendo in considerazione le distinte masse attive e passive, come indicato dalla norma.

I Ricorrenti si impegnano ad integrare la presente domanda, laddove a giudizio del Tribunale meriti un chiarimento, modifiche e/o integrazioni e a prestare ogni collaborazione per la migliore esecuzione delle attività richieste con la presente istanza.

* * *

[REDACTED]

7.A - PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI DA PARTE DI PERULLI PAOLO E PELLACCHIA

MARIA

* Importo in continua diminuzione stante la trattenuta attiva sulla pensione, fino al suo blocco.

Pertanto

creditori	debito	%	Attivo Perulli	Attivo Pellacchia	Tempo del riparto
OCC	████████	██████	████████	████████	con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) nella procedura entro 30 gg dal giudicato omologa
Professionisti	██████	██████	██████	██████	Professionisti con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) nella procedura entro 30 gg dal giudicato ll'omologa
Fondo spese	€ ██████	██████	████████	████████	Fondo spese con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) nella procedura entro 30 gg da giudicatoll'omologa
			€ ██████	████████	
Classe 1					
- Ipotecari soddisfatti fino a capienza del privilegio (non votanti) -					
S.p.a. Quota abitazione		100%	████████	████████	Perulli : € ██████ con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) entro 30 gg dal giudicato omologa Pellacchia ██████ per 7 anni fino ad € ██████ * oltre event. interessi per la quota pagata oltre l'anno
████████ g) h))	████████	100%	████████	████████	con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) nella procedura entro 30 gg dal giudicato omologa
████████ ecario di 1° sui terreni b),c) d) e) f))	████████	100	████████	---	Entro 30 gg con finanza esterna nella procedura entro 30 gg dall'omologa
Subtotale		100 %	████████	████████	
Classe 2 Votante					
- creditori privilegiati privilegiati degradati a chirografo e chiro ab origine in solido e non					
████████	€ ██████	4% cad	████████	████████	entro 30 giorni dal pass. in giud. omologa con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia)
████████	████████	4% cad	████████	████████	entro 30 giorni dal passaggio in giud. omologa con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia)
████████	€ ██████	4%	████████	---	entro 30 giorni dal passaggio con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) nella procedura entro 30 gg dall'ogiudicatomologa
████████	████████*	4%	----	████████	entro 30 giorni dal passaggio con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) nella procedura entro 30 gg dal giudicato omologa ed € 143,00 finanza propria
████████	€ ██████	4%	████████	----	€ 150 mensili per 7 anni (€ 12.600) ed € 1534,22 entro 30 gg dall'omologa con finanza esterna
████████ ipotecari)	████████	4%	████████	---	entro 30 giorni con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) entro 30 gg dal giudicato omologa
████████	€ ██████	4%	€ ██████	---	entro 30 gg con finanza esterna (svincolo polizza Pellacchia) entro 30 gg dal giudicato omologa
Totale	€ ██████		████████	████████	

quanto a Perulli:

PREDEDUZIONI: Pagamento del **100%** delle spese di procedura, con finanza esterna, dopo 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa, per l'importo complessivo di [REDACTED] pari al 50% di tutte le somme da pagare in prededuzione, somma comprensiva delle seguenti [REDACTED] compenso OCC; [REDACTED] dovuto ai legali per l'attività svolta; [REDACTED] fondo spese;

CLASSE 1 (non votante): pagamento dei creditori ipotecari di primo grado [REDACTED] e [REDACTED] nella misura del **100%** della capienza del patrimonio immobiliare del debitore per la somma complessiva di € [REDACTED]. La classe comprende il creditore ipotecario di primo grado sui fabbricati civili [REDACTED] di primo grado sui terreni, identificati sub a) g) h) [REDACTED]. Quanto alle modalità di soddisfazione:
- al creditore [REDACTED] destinato l'importo di [REDACTED] per la capienza sul fabbricato civile abitazione, € [REDACTED] sulla capienza del valore dei terreni identificati nel piano sub a,g,h e [REDACTED] sulla capienza dei terreni identificati nel piano sub b,c, d e f.

CLASSE 1 PERULLI

CREDITORE	TOTALE CREDITO	IMPORTO DA RIPARTIRE	RESIDUO INCAPIENTE (DEGRADATO CHIRO)
[REDACTED] Quota abitazione	€ [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] (quota di ½ dei terreni [REDACTED])	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] INPS terreni b),c) d) e) f))	€ [REDACTED]	[REDACTED]	€ [REDACTED]
TOTALE	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 1 [REDACTED]

CLASSE 2 (votante) composta dai privilegiati degradati a chirografari e dai chirografari ab origine sia in solido che non con pagamento dell'importo di € [REDACTED] al creditore privilegiato, [REDACTED] pari al 4% del credito vantato, mediante finanza propria con ratei di € [REDACTED] per 7 anni fino a concorrenza dell'importo di [REDACTED] e finanza esterna per € [REDACTED] entro 30 gg dall'omologa.

Creditori privilegiati degradati [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] pagamento dell'importo di € [REDACTED] pari 4% dei crediti complessivamente vantati, ai creditori privilegiati degradati per incapienza del patrimonio, immobiliare e mobiliare, del Sig. Perulli

e ai creditori chirografari *ab origine*. Tali creditori verranno soddisfatti mediante finanza esterna, con pagamento previsto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa.

Dovendosi prevedere lo stralcio dei debiti ipotecari incapienti, il Gestore nominato ha proceduto alla relativa attestazione ex art 75, c.2 D. Lgs. 14/2019 nella propria relazione (evidenza che viene assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione).

A seguito dell'omologa, e all'esito della piena esecuzione e adempimento del piano proposto, definite quindi le posizioni debitorie, adempiute le obbligazioni nei confronti dei creditori, verranno meno anche le ragioni delle garanzie ipotecarie esistenti sull'immobile, con obbligo dei creditori di fornire assenso e collaborazione alla relativa cancellazione, ove richiesto, senza loro oneri aggiuntivi.

– CLASSE 2 - VOTANTE PER PERULLI

CREDITORE	IMPORTO
[REDACTED]	[REDACTED] parte 54,00)
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] 0,99
[REDACTED] razione	[REDACTED]
[REDACTED]	€ [REDACTED]
[REDACTED]	€ [REDACTED] in solido

QUANTO A PELLACCHIA MARIA

PREDEDUZIONI: Pagamento del 100% delle spese di procedura, con finanza esterna, dopo 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa, per l'importo complessivo [REDACTED] pari al 50% di tutte le somme da pagare in prededuzione, somma comprensiva delle seguenti voci: [REDACTED] per compenso OCC [REDACTED] l'attività svolta dai legali per la predisposizione del presenta proposta; € [REDACTED] fondo spese;

CLASSE 1 non votante : pagamento del creditore ipotecario di primo grado sugli immobili, [REDACTED] a., nella misura del 100% della capienza del patrimonio immobiliare della debitrice per la somma complessiva di € [REDACTED]00. La somma verrà destinata al creditore finanza interna ricavata dalla quota di retribuzione mensile da destinare ai creditori con ratei mensili a partire dal 1° mese dal passaggio in giudicato dell'omologa e per tutta la durata della procedura (oltre agli interessi per il pagamento ultrannuale dell'ipotecario);

CREDITORE	TOTALE CREDITO	IMPORTO DA RIPARTIRE	RESIDUO INCAPIENTE (DEGRADATO CHIRO)
████████████████████	██████████	██████████	████████████████████
████████████████████	██████████	██████████	████████████████████
██████████	██████████	██████████	████████████████████

CLASSE 2 (votante): privilegiati degradati a chirografari e chirografari ab origine: pagamento dell'importo di [REDACTED] pari al 4% dei crediti complessivamente vantati, ai creditori privilegiati degradati per incapacienza del patrimonio, immobiliare e mobiliare, della Sig.ra Pellacchia e ai creditori chirografari *ab origine*, entro 30 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa . La classe comprende il creditore privilegiato degradato [REDACTED] e i creditori chirografari *ab* [REDACTED] [REDACTED]

[illegible]

Come sopra illustrato (v. par. 6), l'importo complessivo destinato alla soddisfazione dei creditori risulta pari ad [REDACTED] anche allo svincolo della polizza [REDACTED] con impegno condizionato e subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di omologa del presente concordato minore nei termini illustrati.

Tale somma è da ritenersi considerevole e consente una copertura rilevante dell'esposizione debitoria accumulata. La presente proposta appare infatti vantaggiosa per i

procedura liquidatoria sarebbe pari ad [REDACTED] per un totale [REDACTED] fronte di € [REDACTED] invece messi a disposizione al privilegiato mobiliare INPS. Per il resto si rileva l'incapienza. Quanto alla Pellacchia non vi sono creditori con privilegio mobiliare.

Il piano, al contrario, evidenzia una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria (cfr. Tribunale di Napoli 21 giugno 2021).

* * * *

10. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, i Ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 D.Lgs 14/2019, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Federica Negretti, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art. 78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Federica Negretti a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- concedere le opportune misure protettive, previste dall'art. 78 c. 2 lett. d), disponendo che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; disporre la sospensione della trattenuta di 1/5 della cessione in favore di [REDACTED] e da parte della sig.ra Pellacchia pari ad € [REDACTED] mensili;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1 o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, dai sigg.ri Perulli Paolo e Pellacchia Maria;
- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo dei ricorrenti da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto

dell'adempimento degli obblighi di pagamento).

Si manifesta la disponibilità a apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Ci si riserva di formulare in corso di procedura espressa richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata, nelle fasi successive, in mancanza di omologa del concordato minore qui proposto.

Si producono in copia i seguenti documenti:

[REDACTED]

20)

[REDACTED]

Ancona 03.7.2024

Avv. Emanuela Scaleggi

Avv. Fabiola Tombolini

Perulli Paolo

Pellacchia Maria

N.R.G. PU 104-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
PAOLO PERULLI (C.F.) e da **MARIA PELLACCHIA** (C.F.),
entrambi residenti - Fraz. a (con gli avv.ti
EMANUELA SCALEGGI e FABIOLA TOMBOLINI), e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Avv.
Federica NEGRETTI;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 7/08/2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale depositata in
data 9/09/2024 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i
creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione
del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da
considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che, a fronte della complessiva esposizione debitoria il piano prevede il
pagamento integrale delle spese di procedura ed il pagamento dei creditori privilegiati
fino alla capienza del privilegio ed il pagamento, con il residuo attivo, degli altri creditori, in
una percentuale che si stima pari al 4%

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati in parte entro 30 giorni dal passaggio
in giudicato dell'omologa e, in parte, mediante messa a disposizione, per sette anni
dall'omologa, da parte dei ricorrenti di una quota del proprio reddito per complessivi euro
mensili pari ad un totale di € .

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli
aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.



In particolare, come rilevabile dalla relazione dell'OCC depositata in data 9/09/2024, quanto ai creditori di PERULLI PAOLO, su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 575.701,40 (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 1, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge, anche considerata la precisazione del maggior credito di Agenzia delle Entrate delle quale i ricorrenti hanno comunque assicurato il pagamento nella stessa percentuale offerta; quanto a PELLACCHIA MARIA la proposta di concordato minore risulta approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi, rappresentanti il 100% dell'esposizione debitoria, attestandosi altresì nella relazione il raggiungimento, in entrambi i casi della maggioranza per teste di cui all'art. art. 79, comma I, secondo periodo CCII).

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I., in cui aveva già espresso parere, ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.



La liquidazione del patrimonio del ricorrente verrebbe presumibilmente assorbita per intero dal pagamento del creditore ipotecario che neppure verrebbe soddisfatto integralmente, mentre gli altri crediti – privilegiati e chirografari – rimarrebbero incapienti. Dal che deriva la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da **PAOLO PERULLI** (C.F.:) e da **MARIA PELLACCHIA** (), entrambi residenti in V. S. n. 10, 41013 Mantova (MN),

CONFERMA la nomina dell'OCC, Avv. Federica NEGRETTI;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.



DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 08/10/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

